

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI



Art 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio e dell'unione civile nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e ss. del codice civile.

Art. 2
DISPOSIZIONI GENERALI

1. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
2. Essa ha luogo nel giorno stabilito dalle parti in accordo con il celebrante e si svolge nella sede a ciò adibita.
3. La celebrazione del matrimonio è soggetta al nulla osta dell'ufficio comunale competente e al pagamento di un rimborso forfettario (tariffa) stabilito annualmente da un'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3
FUNZIONI

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento dell'ordinamento dello stato civile", purché cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La delega di Ufficiale di Stato Civile può essere fatta anche ai dipendenti a tempo indeterminato.
3. Il celebrante avrà cura del ritiro, della tenuta e del deposito dei registri degli atti di matrimonio utilizzati per la celebrazione.

Art. 4
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. Di norma i matrimoni sono celebrati nella Sala del Consiglio Comunale.
2. Oltre che nella suddetta sede, il matrimonio o l'unione civile può essere celebrato anche in luoghi esterni alla sede comunale, situati nel territorio, di cui il Comune abbia la proprietà o comunque la disponibilità, individuati con apposito atto della Giunta Comunale.
3. Nei suddetti locali idonei, sarà istituita una sede distaccata dell'ufficio di stato civile previa comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 3 del DPR 396/2000.
4. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai suddetti luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

Art. 5
GIORNO ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
2. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, nel rispetto dei giorni e degli orari indicati dall'ufficio e sono comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o suo delegato per la celebrazione nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala richiesta e previo pagamento del relativo rimborso forfettario.
3. I matrimoni e le unioni civili celebrati da ufficiali di stato civile estranei all'Amministrazione comunale potranno aver luogo solo nell'orario di servizio del personale comunale.
4. E' richiesto il massimo rispetto dell'orario concordato per la celebrazione del rito.

Art. 6
RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

1. La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio di stato civile.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, dei testimoni la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime Patrimoniale, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.
3. La richiesta relativa all'uso della sala consiliare o all'uso di spazi individuati per la celebrazione deve essere inoltrata di norma 60 (sessanta) giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile da parte dei due nubendi.
4. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. Del D.P.R. 396 del 03-11-2000.
5. Una volta accertata la disponibilità dei locali, gli sposi dovranno provvedere ad effettuare il versamento dell'importo dovuto, ed esibire all'Ufficio di Stato Civile la relativa quietanza, non oltre il 15° giorno precedente la data di celebrazione del matrimonio.
6. Qualora questo non avvenisse nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Art. 7
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'Ufficio di Stato Civile, il quale entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.
2. L'Ufficio di Stato Civile provvede affinché i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 8
ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. In tutte le sedi che saranno istituite sul territorio comunale, i matrimoni dovranno essere celebrati alla presenza della bandiera italiana ed europea, quali simboli formali della sua destinazione a sede comunale.
2. La sala ove si celebra il matrimonio potrà essere arredata con addobbi a cura e spese degli sposi, con divieto di appendere fiori o altro alle porte o alle pareti e di utilizzare candele accese o fiamme libere.
3. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.
4. Il Comune di Torrebelvicino si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 9

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI, DANNI E RESPONSABILITA'

1. Nel palazzo comunale è assolutamente vietato, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi.
2. L'eventuale spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale al di fuori del palazzo comunale dovrà essere rimosso e le superfici imbrattate perfettamente ripulite, a cura degli sposi, entro 2 (due) ore dalla conclusione della cerimonia.
3. Qualora vengano trasgredite dette disposizioni, la tariffa di cui all' art. 2 del presente Regolamento, è da considerarsi aumentata di euro 150.
4. Nel caso si verificano danni al Palazzo Comunale o alle altre strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 10

MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso in cui gli sposi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua Italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
3. L' interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile unitamente ai nubendi al momento della richiesta di pubblicazioni e alla richiesta di celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza dei nubendi, apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

Art. 11
COSTO DEL SERVIZIO

1. Per la celebrazione del matrimonio presso uno dei luoghi che saranno individuati ai sensi dell'articolo 4 è dovuto il pagamento di un rimborso forfettario a copertura dei costi necessari all'espletamento del Servizio (pulizie, spese gestionali, consumi ... ecc).
2. I predetti rimborsi sono determinati ed aggiornati di norma annualmente dalla Giunta Comunale.
3. L'importo della tariffa potrà essere diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Torrebelficino di almeno uno degli sposi nonché dei giorni, dei luoghi e degli orari di celebrazione.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.
5. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 12
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare
 - Codice Civile, art. 106 e ss;
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
 - D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 - Lo Statuto Comunale.
2. Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale addetto

Art. 13
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.